

cr. 5980/06

Ufficio del Giudice di Pace di Avellino

Il Giudice di Pace

- A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2006-10-19
letti gli atti e le deduzioni delle parti.

Premesso

con ricorso depositato il 20 settembre 2006 [redacted] nata in Russia il
[redacted] elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'avv.
[redacted] ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione Prot.
[redacted] emesso dal Prefetto della Provincia di Avellino in data
16.08.2006 ed in pari data notificato dalla locale Questura.

Il ricorso è stato proposto per eccepire:

1. la nullità assoluta del provvedimento per inosservanza dell'obbligo di
traduzione in lingua conosciuta dalla straniera che nello specifico è in
grado di comprendere la sola lingua russa (a caratteri cirillici).

La ricorrente specifica di essere stata compiutamente identificata dalla
Questura e Prefettura di Avellino quale cittadina russa, appartenente
quindi ad uno stato la cui lingua non può definirsi rara e comunque che
il provvedimento impugnato è atto di contenuto "seriale" la cui
versione in lingua russa è disponibile ed utilizzata dalle Questure e
Prefetture di tutta Italia;

2. la annullabilità del decreto di espulsione opposto per violazione e falsa
applicazione di legge (art. 3 c. 1, L 241/90; art. 4 c. 1; art. 5, c.2; art.
13 c. 2 lett. A c B e c. 3 T.U.) nonché eccesso di potere (travisamento
ed erronea valutazione dei fatti e presupposti - contraddittorietà ed
intrinseca illogicità della motivazione) non essendo la motivazione

IL C...
Dr. Vincenzina Di Lietta

corrispondente ai presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione dell'atto impugnato ed assunti a dichiarato presupposto della espulsione;

all'espellenda, infatti, è stato contestato di essere entrata in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera pur avendo la P.A. ai propri atti il passaporto della ricorrente con apposto regolare visto Uniforme Schengen n. F50878227 valido per l'ingresso in tutti i paesi aderenti all'Accordo di Schengen, nonché il timbro di controllo e vidimazione della autorità di Polizia di frontiera.

La ricorrente, quindi, previa motivata richiesta di sospensione dell'esenzione e di audizione personale alla camera di consiglio a fissarsi, concludeva per l'annullamento del decreto di espulsione.

Letto il ricorso e le richieste formulate, il Giudice fissava l'udienza del 26.09.2006 disponendo l'audizione personale della ricorrente all'udienza del 16.10.06 e demandando alla Questura di Roma l'accompagnamento della stessa poiché trattenuta presso il C.P.T.A. di "Ponte Galeria" di Roma; con il medesimo provvedimento veniva disposta la sospensione del decreto, ritenute esistenti le esigenze cautelari rappresentate nel ricorso.

Costituendosi la Prefettura controdeduceva in merito ad ogni eccezione proposta e chiedeva che, modificato il riferimento alla fattispecie ed alla norma violata, il decreto prefettizio fosse confermato.

All'udienza del 16.10.2006 nessuno compariva per la Prefettura; la ricorrente veniva ascoltata e, liberamente interrogata, riferiva: "in Questura parlavano esclusivamente in Italiano ed io non riuscivo a comprendere bene quello che mi veniva detto né le domande che mi avevano posto"



....."sono venuta in Italia con il pullman, munita di passaporto e di visto di ingresso; a Milano..... fui controllata dalla polizia che mi apponeva un timbro sulla pag. 31 del passaporto in corrispondenza con il visto di ingresso Schengen".

Il Giudice, acquisita la documentazione ed esaminati gli atti, si riservava per la decisione, confermando il già concesso provvedimento di sospensione.

Considerato

Il ricorso, in via preliminare, va dichiarato ammissibile in quanto ritualmente proposto nei termini di legge.

Ritiene inoltre questo Giudice che, secondo l'indirizzo della Corte Costituzionale (sent. N. 131 del 31.05.2000; nn. 222 e 223 del 15 luglio 2004) non sia inibito al Giudice dell'opposizione di ricercare, nel lasso di tempo tra il deposito del ricorso e la decisione, ogni strumento cautelare idoneo ad evitare che la sfera giuridica dello straniero venga aggravata, e che, nel caso, tale mezzo sia da individuare nella sospensione del provvedimento.

Non vi è dubbio, inoltre, che il carattere contenzioso di questo procedimento, e la conseguente applicabilità del principio del contraddittorio, comportino la necessità di consentire all'opponente di parteciparvi per non ledere il diritto di difesa, costituzionalmente garantito anche allo straniero irregolarmente presente nel Territorio dello Stato - Lo stesso T.U. dell'immigrazione all'art. 2 comma 1, infatti, riconosce "allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti".

Solo l' audizione della ricorrente,peraltro, rende possibile la corretta

IL GIUDICE
DE
LA

ricostruzione della situazione giuridica e di fatto in cui versa l'espulso consentendo al giudice di verificare i presupposti legittimanti l'espulsione o eventuali cause ostative alla stessa.

L'analisi del merito deve essere preceduta da ulteriore osservazione; nel caso in esame non può invocarsi la sanatoria nella considerazione che lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso avverso il decreto di espulsione difendendosi anche nel merito, perché la sanatoria degli atti processuali, prevista in via generale dall' art. 156, comma 3 cpc, non consente di superare la violazione del diritto di difesa derivante dalla comunicazione di un provvedimento amministrativo in forme che non ne garantiscono la piena conoscibilità (Corte Cass. Sez I, n.275 dell' 11/01/2006).

Nel merito il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto.

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e può anche considerarsi assorbente:

il dato normativo di base, art.13 c. 7 D.Lgs. 286/98 e art. 3 del regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 394/99, configurano la traduzione in lingua comprensibile come condizione di validità del decreto di espulsione, tanto che l'eventuale omissione ne determina la nullità;

secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'obbligo della autorità procedente di tradurre il decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua ad esso nota può essere derogato soltanto nella ipotesi in cui l' Autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico - organizzative che abbiano impedito tale operazione ed abbiano perciò imposto la traduzione nelle lingue c.d.



veicolari (inglese, francese, spagnolo) o quando il giudice abbia accertato, con motivazione logicamente argomentata, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato. E tanto perché allo straniero irregolarmente presente in Italia deve essere riconosciuto il pieno esercizio del diritto di difesa (Corte Cost. 198 e 227 del 2000), come evidenziato anche dal Patto Internazionale sui diritti civili e politici stipulati a New York il 19/12/1966 (ratificato con L. 25 ottobre 1977 n.881);

dall' audizione della ricorrente in sede camerale, peraltro, è emerso che la stessa non solo si esprime in un italiano stentato ed elementare ma anche che non è in grado di leggere o scrivere nessuno degli idiomi linguistici utilizzati per la traduzione degli atti emessi nei suoi confronti, i termini utilizzati, "omissione", "autorizzazione ministeriale al reingresso", "Autorità Giudiziaria", "Giudice di Pace", d'altra parte, richiedendo specifiche conoscenze, non possono essere conosciuti da chi non parla l'italiano;

del tutto insufficiente la motivazione, dunque, concretizzata, peraltro, nella sola "impossibilità di reperire l'interprete della lingua dello straniero".

2. Per completezza, in riferimento alla non corrispondenza della motivazione ai presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento impugnato, di cui al punto 2 della premessa, per quanto riportato, va rilevata la sconfessione per tabulas della motivazione;

3. Deve rilevarsi, infine, che la ricorrente ha assunto, apparendo



convincente nel complesso degli atti processuali, di avere in Italia una casa ospitante ed una stabile occupazione e che è in attesa di regolarizzazione con assunzione diretta in virtù di decreto ex art. 3, comma 4, D.Lgs.vo 286/98, per l'anno 2006, esteso con decreto del Ministro Amato del 25/07/2006;

Ritenuto

per quanto detto che risulti evidenziata la illegittimità del provvedimento impugnato ne consegue che il ricorso risulta meritevole di accoglimento con tutte le conseguenze di legge; le spese vengono compensate

P.Q.M.

Il Giudice così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Avellino in data 15/08/2006;

ordina la cancellazione dal Sistema Informatico Schengen di ogni segnalazione pregiudizievole inserita a seguito della espulsione prefettizia qui annullata;

compensa tra le parti le spese del giudizio

Così deciso in Avellino il 19/10/2006

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL CANCELLIERE B3-S
Pasquale Savino

IL GIUDICE DI PACE
IL CANCELLIERE B3-S
Pasquale Savino
Per copia conforme all'originale
Avellino 24-10-06

Conto della Spese
21 NOV 2006